

eppure la legge all'ultimo comma dell'articolo 2 è chiara ed esplicita.

Io desidererei che la legge fosse eseguita nel suo spirito e nella sua lettera, perchè, come ho detto, il Parlamento, quando votò quell'articolo, aveva in animo di venire in aiuto ai comuni, in proporzioni determinate.

In principio, il patrimonio di quelle chiese fu riconosciuto essere un patrimonio comunale; poscia fu venduto e convertito, e la rendita fu iscritta al Fondo per il culto, il quale non dà rendita agli iscritti, ma assegna trimestrali sui quali si paga la ricchezza mobile per ruolo. E qui ricordo anzi che sorse la questione della doppia tassa di ricchezza mobile, per cui il Fondo pel culto fu condannato a pagare una grossa somma. Il Fondo del Culto fa sempre litigi che poi perde per volerne far troppe, e si capisce che le spese siano gravi.

Quando i comuni si sono presentati ed hanno detto: dateci quel che ci spetta su questo che *ab origine* è nostro patrimonio, l'amministrazione del Fondo pel culto ha risposto negativamente; ha risposto, cioè, che quando saranno morti tutti gli investiti delle chiese ricettizie, allora solamente, decadendo la legge, si darà qualche cosa ai comuni. Quindi litigi interminabili fra i comuni e l'amministrazione del Fondo pel culto.

Ora un buono amministratore deve cercare di evitarle il più che si può.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. La causa è stata decisa dalla Cassazione.

Lazzaro. Nel senso favorevole ai comuni?

Pessina, ministro di grazia e giustizia. No, no.

Lazzaro. Se è stata decisa dalla Cassazione, allora io mi propongo di presentare d'iniziativa parlamentare un disegno di legge per interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867.

Attendo dall'onorevole guardasigilli una notizia precisa, affinchè io possa regolare la mia condotta intorno ad una questione, che mi sembra gravissima nell'interesse dei comuni.

Guata, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Guata, relatore. L'interpretazione che finora fu data dai magistrati all'articolo secondo della legge 15 agosto 1867, è, parmi, conforme alla lettera della legge.

Io non discuto ora se lo spirito si possa interpretare come l'onorevole Lazzaro vorrebbe, o se sarebbe desiderabile che si potesse interpretare così. Avverto soltanto l'onorevole Lazzaro

delle conseguenze immediate a cui sarebbe stato esposto il Fondo per il culto nei primi suoi tempi, cioè quando non aveva ancora costituito il suo patrimonio ed era obbligato a vivere dei sussidii che gli dava il Tesoro, se si fosse trovato costretto, anche di mano in mano che veniva a mancare un partecipante, a sopperire ai crediti vantati dai comuni. Ma, lo ripeto, io non intendo discutere la questione; solamente dichiaro che a mio modo di vedere, e per quanto io non abbia nemmeno sott'occhio la sentenza ultima della Cassazione di Roma, la decisione è conforme alla legge la quale dice: "cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie, con cura d'anime, la rendita iscritta, i canoni, i livelli e i censi passeranno ai comuni in cui esistono le dette chiese." La legge dice: odierni partecipanti, non dice: a ciascuno degli odierni partecipanti, come si sarebbe dovuto dire se la legge avesse voluto imporre il passaggio della rendita ai comuni, di mano in mano che un partecipante veniva a morire.

Parmi dunque, ripeto, che quest'interpretazione sia conforme alla lettera della legge: lasciando però impregiudicata, ogni questione di diritto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Mi è sembrato udire dall'onorevole relatore che la Cassazione abbia già deciso la questione in modo contrario ai comuni.

Guata, relatore. Io non affermo questo.

Lazzaro. Ma io desidererei saperlo.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Ecco. Fin dal tempo del guardasigilli Raeli fu mossa la questione, e fu risolta in questo senso: che bisognava aspettare la morte di tutti i partecipanti. Da quel tempo in poi non è stata più sollevata.

Lazzaro. Io credo che la legge si debba interpretare in senso diverso da quello che si interpreta ora, poichè la legge si proponeva di venire in aiuto ai comuni a misura che morivano i partecipanti. (*Commenti e rumori*)

Basterebbe consultare gli atti del Parlamento, per vedere quale fu l'opinione della Camera quando si discusse l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867. Ma ora la magistratura ha data un'interpretazione diversa; e sia. Però ciò non toglie che il potere legislativo non possa intervenire, ai termini dell'articolo 72 dello Statuto, per definire autenticamente questa questione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 28: Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie); lire 3,096,800.